



IN BREVE n. 52-2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



*Auguri carissimi di
Buon Anno
Marco Perelli Ercolini*



NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO

- **Serie Divisionale Italia Proof 2021**
prezzo di € 99,00
- **10 euro 100° Anniversario Fondazione Italiana Pallacanestro**
prezzo di € 84,00

FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo commemorativo di Elmo Palazzi, nel 150° anniversario della nascita**

Data di emissione: 23 dicembre 2021

PENSIONI - PEREQUAZIONE 2022

La perequazione serve per rivalutare annualmente le pensioni con un adeguamento al costo della vita. Purtroppo il meccanismo mette al riparo dell'inflazione solo parzialmente cosicché le pensioni col tempo perdono l'originario potere di acquisto e diventano meri debito di valuta e non di valore.

L'applicazione della perequazione avviene al primo gennaio di ogni anno e l'adeguamento avviene sulla base degli incrementi dell'indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall'Istat.

Bloccata o ridotta e tartassata per parecchi anni, quest'anno salvo provvedimenti dell'ultimo momento, la percentuale di variazione è pari a 1,7% dal 1° gennaio 2022 (decreto ministeriale del 17 novembre 2021).

. La rivalutazione avviene secondo le fasce di reddito:

- 100% dell'inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo;
- 90% dell'inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- 75% dell'inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.

Il trattamento minimo di riferimento è pari a quello del 2021 che è di 515,58 euro.

L'indicizzazione sarà applicata in forma progressiva per scaglioni, superando il criterio degli ultimi anni che vedeva gli aumenti annui calcolati sull'importo complessivo.

Ragionare per scaglioni significa utilizzare lo stesso metodo che si applica per l'Irpef.

Ad esempio, su una pensione di 2.500 euro ci sarà una rivalutazione dell'1,7% per la quota fino a 2.062,32 euro (+35,06 euro) e dell'1,53% per i rimanenti 437,68 euro (+6,70 euro), per un incremento totale di 41,76 euro.

fascia	da	a	indice di perequazione	rivalutazione provvisoria
sino a 4 volte il minimo	—	€ 2.062,32	100 %	1,700 %
oltre 4 volte il minimo sino a 5 volte il minimo	€ 2.062,33	€ 2.577,90	90 %	1,530 %
oltre 5 volte il minimo	€ 2.577,91	—	75 %	1,275 %

Una pensione lorda di 2.000 euro avrà una rivalutazione mensile di 34 euro,
una pensione lorda di 3.000 euro avrà una rivalutazione mensile di 48,33 euro;
una pensione lorda di 3.500 euro avrà una rivalutazione mensile di 54,70 euro;
una pensione lorda di 4.000 euro avrà una rivalutazione mensile di 61,08 euro;
una pensione lorda di 4.500 euro avrà una rivalutazione mensile di 67,45 euro;
una pensione lorda di 5.000 euro avrà una rivalutazione mensile di 73,83 euro.

PENSIONI SEMPRE PIÙ TARDIVE E REVERSIBILITÀ IN BILICO. IN ARRIVO CONTRIBUTI DI STATO PER I MEDICI. ECCO IN QUALI CASI

da DoctorNews di giovedì 23 dicembre 2021 a cura di Mauro Miserendino

Salvo che il governo trovi una "quadra", crescono le probabilità che il 2022 parta con lo scalone: 68 anni per la **pensione** di vecchiaia in Enpam e 67 per l'Inps. La situazione si riverbera sui medici che, specie se in convenzione, tendono in parte a pensionarsi prima. La Fondazione Enpam valuta la questione. Intanto, gli uffici dell'Ente previdenziale di medici e odontoiatri stanno presentando allo

stato i nominativi degli iscritti che, danneggiati dal Covid nella loro attività nel 2020, hanno chiesto l'esonero contributivo.

L'ente ha ammesso 23.891 domande su 24.895 presentate. Con l'esonero, lo Stato paga fino a 3 mila euro di contributi per la Quota A 2021 e la Quota B sui redditi 2020 a chi nell'attività libero professionale 2020 ha registrato un calo di fatturato o corrispettivi di almeno il 33 % sul 2019. Tra i beneficiari figurano pure i neoiscritti Enpam, iscritti all'Ordine nel 2020, ed i pensionati che nel 2020 hanno rimesso il camice per contrastare il Covid. Agli ammessi, gli uffici della Fondazione hanno inviato una comunicazione con un prospetto personalizzato dove si indica quale parte di contributi è coperta dall'intervento statale. C'è chi avrà diritto a un rimborso su contributi già versati; chi dovrà completare i versamenti perché l'importo dell'esonero è inferiore ai contributi dovuti; chi si vedrà coprire per intero i contributi e non dovrà fare più nulla. Il periodo di esonero conta a tutti gli effetti per costruire un pezzo della pensione. Sulle domande ammesse, l'ultima parola spetta però allo Stato che eroga il sostegno. Intanto in ambito Inps, dopo l'abolizione di quota 100 e dopo il no dei sindacati a quota 102, per uscire dal lavoro prima dei 67 anni è possibile ad oggi utilizzare il metodo del "cumulo" (42 anni e 10 mesi di versamenti in casse diverse, 41 anni e 10 mesi per le donne), o tentare la totalizzazione che consente, a chi ha accumulato 41 anni di contributi, di sommare gratis i contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali (assicurazione generale obbligatoria, volontari, figurativi, da riscatto-ricongiunzione).

Anche con il cumulo è possibile sommare i periodi contributivi delle diverse gestioni ma, come spiega **Marco Perelli Ercolini**, vice presidente della Federazione sanitari pensionati e vedove Federspev, «nel cumulo il calcolo e la maturazione del diritto della pensione avvengono secondo le regole di ciascuna gestione: se in una cassa previdenziale si va in pensione a 68 anni e in un'altra a 65, per vedere i "frutti" dei contributi maturati nella prima gestione l'iscritto deve compiere i 68 anni altrimenti non gli viene versato l'assegno. Con la totalizzazione il calcolo avviene interamente col sistema contributivo; inoltre nell'ipotesi di cumulo restano escluse le nuove e più favorevoli forme di pensione anticipata: prima fra tutte, l'anticipo pensionistico Ape». In futuro sarà sempre più difficile andare in pensione appena passati i 60 anni. L'Organizzazione commercio e sviluppo ipotizza che chi inizia a lavorare ora in Italia andrà via a 71 anni, 10 più dell'età media registrata quest'anno, per colpa di un sistema pensionistico tra i più costosi al mondo, che "sequestra" il 15,4% del Prodotto interno lordo. L'Ocse in estate ci ha pure chiesto di rivedere i criteri per le pensioni di reversibilità, da 82 anni punto fermo nel sistema previdenziale italiano (e mondiale).

Perelli Ercolini ricorda che «nei dati italiani la previdenza è conteggiata assieme all'assistenza e basta scorporare le due voci per far scendere il costo della previdenza a meno del 13% del Pil in linea con gli altri Paesi. E poi, un quinto degli importi considerati dall'Ocse torna allo stato italiano come imposte. La reversibilità - continua Perelli Ercolini - non è una forma assistenziale ma un trattamento previdenziale dovuto: è stata versata una contribuzione obbligatoria specifica per tutta la vita lavorativa (trattenute IVS: invalidità, vecchiaia e superstiti) ed a valore corrente. Purtroppo nel 1995 con la riforma "Dini" (legge 335) in tutte le forme di previdenza obbligatoria furono introdotti tagli agganciati al reddito del superstite. L'articolo 1, comma 41 prevede che i superstiti possano cumulare i redditi del beneficiario, ma ridotti: il reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps (euro 515/mese) si riduce del 25%, quello sopra 4 volte del 40%, quello sopra 5 volte si dimezza. La pensione in pratica resta intatta se inferiore ad euro 20.107,62 lordi annui. La somma percepita è poi soggetta ad imposizione fiscale con l'aliquota del 38 o 41% e alla fine al superstite, in una fase spesso di perdita di autosufficienza in cui due assegni bastano appena per una vita decorosa, arriva in tutto il 45, 36, 30% della pensione originaria. Tale importo però, sommato con i suoi redditi e riassoggettato ad aliquota marginale del 38 o 41%, crolla al 17-19%. Aniché tagliare gli assegni, li si dovrebbe detassare od assoggettare ad una tassazione mirata: una cedolare secca come da sempre chiede Federspev».

AGENZIA DELLE ENTRATE - PRIMA CASA UNDER 36: RECUPERO

IMPOSTA DI REGISTRO da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Con la stipula del preliminare di compravendita di un immobile, per l'acquisto del quale si ha diritto alle agevolazioni prima casa under 36, abbiamo pagato l'imposta di registro. Come ci è stato riferito, dopo il contratto definitivo possiamo chiedere il rimborso di tale imposta. Entro quale data va richiesto?

Risponde Paolo Calderone

Come è noto, le agevolazioni "prima casa under 36" non possono essere applicate in sede di stipula del contratto preliminare di compravendita, considerato che il contratto definitivo di acquisto potrebbe non essere stipulato oppure essere stipulato oltre i termini richiesti per l'applicazione dell'agevolazione ([circolare n. 12/2021](#)).

Tuttavia, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, può essere presentata istanza di rimborso per il **recupero dell'imposta proporzionale** versata per acconti e caparra. Non è recuperabile, invece, l'imposta in misura fissa versata per la stipula del contratto preliminare.

Secondo le regole previste dall'[articolo 77 del Dpr n. 131/1986](#) (comma 1), il rimborso dell'imposta deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, "*entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione*". Pertanto, visto che il diritto alla restituzione sorge con la registrazione del contratto definitivo, perché solo allora è possibile stabilire l'applicabilità delle agevolazioni prima casa under 36 (esenzione da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale), il termine dei tre anni decorrerà dalla data di registrazione del contratto definitivo e non da quella di stipula del preliminare.

PENSIONI - PAGAMENTO RATEALE RISCATTI E RICONGIUNZIONI CON DOMICILIAZIONE BANCARIA

Col messaggio n. 4608 del 22 dicembre 2021 l'Inps comunica la possibilità di attivare e di revocare on line la domiciliazione bancaria o postale del mandato SDD a importo prefissato per i pagamenti degli oneri di riscatto, ricingiunzione o della rendita vitalizia.

Per attivare il mandato SDD a importo prefissato, il debitore deve consegnare all'agenzia bancaria o all'ufficio postale, presso cui ha acceso un conto corrente, il modello SDD bancario o postale in cui devono essere indicati:

- il codice identificativo del creditore INPS (IT82Y050000080078750587);
- il codice identificativo del mandato, comunicato nel provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto o ricingiunzione (A6RI89RR...);
- l'importo della rata;
- il codice fiscale del titolare della pratica.

L'agenzia bancaria/ufficio postale tenutaria/o del conto corrente provvede, quindi, a trasmettere telematicamente all'INPS la richiesta di autorizzazione al pagamento con addebito diretto; l'INPS comunica infine l'attivazione della domiciliazione, informando l'utente riguardo la data di pagamento della prima rata domiciliata.

L'utente può anche revocare il mandato di addebito dopo 3 giorni lavorativi dalla sua attivazione avvalendosi della medesima nuova funzionalità, al percorso sopra indicato.

Nel caso di modifiche dell'IBAN di addebito è necessario revocare il mandato del vecchio IBAN e, dopo almeno 3 giorni lavorativi, attivare il mandato del nuovo IBAN.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4608 del 22.12.2021 (documento 281)

GOVERNO - ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE da Comunicato stampa Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 52 del 23 dicembre 2021, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che istituisce l'assegno unico e universale.

Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolge un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolge il servizio civile universale.

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro di ISEE) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

L'assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l'assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest'ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

Il pagamento dell'assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell'anno successivo.

GOVERNO - COVID-19: ULTERIORE INASPRIMENTO DELLE MISURE

ANTICONTAGIO da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 52 del 23 dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Queste le novità presenti nel prossimo decreto legge.

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

- obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni

sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all'aperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell'obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato a:

- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.


INPS - CONTRIBUTI HANDICAP GRAVE E GRAVE MALATTIA: ONLINE

IL BANDO ANNO 2021 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS comunica che è stato pubblicato il [bando di concorso](#) Contributi per handicap grave e grave malattia anno 2021.

Il concorso si rivolge ai dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane S.p.A., ai dipendenti e pensionati ex IPOST, ai loro coniugi e uniti civilmente e ai loro figli, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

La domanda al bando potrà essere trasmessa dalle ore 12 del 17 gennaio alle ore 23:59 del 28 febbraio 2022

CTRL + clic 

INPS - ADDIZIONALI IRPEF

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

- addizionale regionale a saldo 2021: da gennaio a novembre 2022;
- addizionale comunale a saldo 2021: da gennaio a novembre 2022;
- addizionale comunale in acconto 2022: da marzo a novembre 2022.

L'importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2022.

INPS - CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI 2022

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancario di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancario (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2022

MESE	GIORNO DISPONIBILITÀ VALUTA	
	Poste	Banche
Gennaio	4	4
Febbraio	1	1
Marzo	1	1
Aprile	1	1
Maggio	2	2
Giugno	1	1
Luglio	1	1
Agosto	1	1
Settembre	1	1
Ottobre	1	3
Novembre	2	2
Dicembre	1	1

Attenzione:

Pagamenti Anticipati

Si fa presente che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 anche nel 2022 è rinnovata l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dispone il **pagamento anticipato scaglionato degli assegni localizzati su Poste italiane** per consentire agli utenti il ritiro in contanti presso gli sportelli secondo le iniziali del proprio cognome nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Trattandosi esclusivamente di **un'anticipazione** del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il giorno del mese di competenza dello stesso come da calendario di cui sopra.

PAGAMENTO ANTICIPATO DEGLI ASSEGNI LOCALIZZATI SU POSTE ITALIANE

Calendario per gennaio:

da A a B il 27 dicembre 2021;

da C a D il 28 dicembre 2021;

da E ad K il 29 dicembre 2021;

da L a O il 30 dicembre 2021;

da P a R il 31 Dicembre 2021;

da S a Z il 3 Gennaio 2022 L'ordinanza prevedeva i pagamenti tra il 27 dicembre e

il 3 gennaio, ma l' INPS e Poste Italiane hanno diffuso il calendario ufficiale che concentra i pagamenti anticipati tra il 27 e il 31 dicembre e precisamente:

- 27 dicembre 2021 da A a C
- 28 dicembre 2021 da D a G
- 29 dicembre 2021 da H a M
- 30 dicembre 2021 da N a R
- 31 dicembre 2021 da S a Z

ESENZIONE VACCINAZIONE COVID

Puntualizzazioni e chiarimenti da parte dell'avv. Paola Maddalena Ferrari alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sez.III n.8454 del 20 dicembre 2021.

ALLEGATI A PARTE - Quaderni Legal Corner: Esenzione vaccinazione Covid (documento 282)

PROVVEDIMENTI COVID DL 221 del 24 dicembre 2021

Congedo Covid-19

E' prorogato dal 31 dicembre 2021 al **31 marzo 2022** il **congedo straordinario** a favore dei genitori lavoratori dipendenti o autonomi con figli conviventi minori di 14 anni in caso di infezione da Covid-19, quarantena o sospensione delle attività didattiche in presenza.

Se il figlio minore ha tra 14 e 16 anni i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro (senza diritto al congedo), senza retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Trattenimento in servizio

E' prorogata al **31 marzo 2022** la disposizione di cui all'articolo 12 del dl n. 18/2020 secondo cui le aziende e gli enti del SSN possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

I soggetti in questione possono essere trattenuti in servizio anche oltre il 70° anno.

DECRETO LEGGE N.18/2020

Articolo 12 - Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

ARAN SEGNALAZIONI - COMPARTO e AREA SANITA' e COMPARTO FUNZIONI LOCALI

CSAN86b

Ai fini della sussistenza del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi per accedere alle progressioni economiche orizzontali (cd PEO) si può far valere e computare anche un periodo di lavoro svolto a tempo determinato?

L'art. 3 del CCNL del 10.4 2008 prevede che: *"ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell'art. 35 del CCNL del 7.04.1999, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi"* dove per *"posizione economica"* deve intendersi la fascia retributiva.

Si precisa anche che nel nuovo CCNL 2016-2018 del personale del comparto della Sanità, l'art. 58, comma 7, (Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato), con formula ampia e generale, si dispone che *"In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali."*

Si ritiene pertanto che, in applicazione di tale ultima disposizione contrattuale, i periodi lavorativi già resi da lavoratori nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, con lo stesso ente e con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, possano essere fatti valere e computati ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 3 del CCNL del 10.4 2008 poco sopra menzionato.

CSAN87b

Quale delle indennità di cui all'art. 86, commi 3 e 4, del CCNL 2016/2018 si deve erogare al personale turnista nell'ipotesi di un reparto sanitario con servizio attivo sulle 24 ore articolato su due turni di 12 ore ciascuno?

L'intento delle nuove norme è stato quello di far cessare l'erogazione mensile delle indennità, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 86 in questione, in presenza di prestazioni isolate e di consentire invece l'erogazione delle medesime indennità solo in presenza di una effettiva rotazione nei tre o due turni che si traduca in un numero sostanzialmente equilibrato di turni svolti di mattina, pomeriggio e notte (o di mattina e pomeriggio). E, al fine di meglio definire il concetto di *"numero sostanzialmente equilibrato"* dei turni, si è ritenuto utile individuare le percentuali di riferimento.

Ne consegue che l'Azienda, per individuare i turni minimi, potrà adottare la modalità di calcolo che ritiene più consona *"in relazione al modello di programmazione dei turni adottato dall' Azienda o Ente"* (come espressamente specificato nell'art. 86) purchè, applicando tale modalità, i suddetti requisiti generali enunciati nell'art. 86, commi 3 e 4, risultino comunque rispettati.

Pertanto, ad un servizio articolato in due soli turni di 12 ore ciascuno che copre anche la notte intera e riguarda un servizio attivo sulle 24 ore si ritiene applicabile il comma 3 dell'art. 86 del CCNL in oggetto.

Resta inteso che, per il lavoro notturno il CCNL prevede, in aggiunta, la relativa indennità di cui al comma 12 dello stesso art. 86.

ASAN52d

Ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza professionale, utile per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 18, per il riconoscimento dell'indennità di esclusività di cui all'art. 89 e per l'applicazione della clausola di garanzia di cui all'art.

92 del CCNL 2016/2018, si possono far valere anche i periodi di servizio prestati presso gli IRCCS di diritto privato?

Ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza professionale di cui all'art. 89, comma 2, (Indennità di esclusività) e 92, comma 1, (Clausola di Garanzia) del CCNL Area della Sanità del 19/12/2019 si deve prendere in considerazione la "effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità". Nell'art. 18, comma 4, sull'attribuzione degli incarichi, oltre a quanto sopra previsto, si devono prendere in considerazione anche "...i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea..".

Il suddetto articolo 1 (Campo di applicazione) del CCNL dell'Area della Sanità del 19.12.2019 prevede che "Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo CCNQ."

Da queste norme pattizie, si evince dunque chiaramente che il servizio riconoscibile è solo quello svolto presso le aziende e gli enti del comparto Sanità di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 che ricomprende gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in regime di diritto pubblico di cui al D.Lgs. 288/2003. Tra l'altro, la terminologia utilizzata dalle disposizioni contrattuali, le rende riferibili esclusivamente ai dirigenti che hanno maturato l'anzianità di servizio in questione con un rapporto di lavoro pubblico.

Si ritiene utile, altresì, richiamare l'attenzione sul fatto che i benefici economici in esame possono essere attribuiti al dirigente, oltre che in presenza dell'anzianità sopra descritta anche a seguito dell'esito "positivo" della valutazione effettuata dal competente Collegio Tecnico in ordine ad attività di natura, unicamente, professionale e quindi relative all'effettivo servizio prestato dal dirigente valutato.

CFL142 Funzioni locali - Lavoro a tempo parziale

Come vengono riproporzionati i giorni di ferie in un regime di lavoro a tempo parziale orizzontale? Il trattamento economico a cosa deve essere commisurato?

Con riferimento al quesito posto, come indicato all'art. 55, comma 9, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, "9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia..."

Il trattamento economico dovrà essere commisurato alla durata delle prestazioni giornaliera che hanno originato il maturare dei giorni di ferie di cui trattasi.

INFLAZIONE e PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI, IN CRESCITA a cura di Michele Poerio e Carlo Sizia

Il decreto del Mef del 17/11/2021 (G.U. Serie generale n.282 del 26/11/2021) ha stabilito (art. 2) di determinare, sulla base dei dati Istat, " la percentuale di variazione della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 in misura pari a + 1,7% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo"

Tale conguaglio sarà positivo, verosimilmente, l'anno prossimo (salvo una recrudescenza della pandemia), visto che per fissare l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, al + 1,7% anzidetto (valore medio registrato a settembre 2021) si è ipotizzata, in via provvisoria, una variazione dell'indice, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, rispettivamente pari al + 0,5, - 0,1 e + 0,1% (valori che appaiono già oggi sottostimati).

Non ci sarà, invece, conguaglio negativo sulle pensioni percepite nel corso del 2021, nonostante la variazione media dei prezzi al consumo registrata nel corso dell'intero 2020 (rispetto a tutto il 2019) sia risultata, causa epidemia da Covid, pari a - 0,3% (rispetto al previsionale provvisorio dello 0,0%), in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 208/2015, il valore medio dell'indice dei prezzi al consumo relativo all'anno precedente (nel caso che interessa: il 2020) rispetto al mese di decorrenza dell'adeguamento (nella fattispecie: il 1° gennaio 2021) “ non può risultare inferiore a zero, con riferimento alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ai parametri ad esse connesse”.

Qui di seguito vengono riportati gli indici di svalutazione (provvisori e definitivi) e di rivalutazione degli ultimi 16 anni.

Anno	Indice di svalut. provvisoria Indice di rivalut. previsionale	Minimi INPS (previsionali)	Minimi INPS definitivi o effettivi dopo conguaglio positivo o negativo
2007	+ 2%	436,14 €	invariato
2008	+ 1,6% (+ 1,7%)	443,12€	conguaglio positivo + 0,1% = 443,56
2009	+ 3,3% (+ 3,2%)	458,20€	conguaglio negativo - 0,1% = 457,74
2010	+ 0,7%	460,94€	invariato
2011	+ 1,4% (+ 1,6%)	467,40€	conguaglio positivo + 0,2% = 468,33
2012	+ 2,6% (+ 2,7%)	480,51€	conguaglio positivo + 0,1% = 480,99
2013	+ 3,0%	495,42€	invariato
2014	+ 1,2% (+ 1,1%)	501,38€	conguaglio negativo - 0,1% = 500,88
2015	+ 0,3% (+ 0,2%)	502,39€	conguaglio negativo - 0,1% = 501,89
2016	0,0%	501,89€	invariato
2017	0,0%	501,89 €	invariato
2018	+ 1,1%	507,42 €	invariato
2019	+ 1,1%	513,01 €	invariato
2020	+ 0,4% (+ 0,5%)	515,07 €	conguaglio positivo + 0,1% = 515,58
2021	0,0% (- 0,3%)	515,58 €	invariato per legge
2022	+1,7%	524,34 €	
	(): tra le parentesi, dopo conguaglio positivo o negativo		

Per effetto dell'anzidetto D.M., nonché della Circolare INPS 197 del 23/12/2021, oltre che delle previsioni dell'art. 1, comma 478, della legge 160/2019, che richiama i criteri di perequazione dell'art. 34, comma 1, della legge 448/1998, nel 2022 il trattamento minimo INPS passa da 515,58 €/mese a **524,34 €/mese**; il valore dell'assegno sociale da 460,28 €/mese a **468,10 €/mese**; la pensione sociale passa da 379,33 €/mese a **385,78 €/mese**.

In realtà, per i primi 3 mesi del 2022, i tre valori anzidetti riportati in grassetto saranno, nei calcoli provvisori INPS, leggermente inferiori (rispettivamente: 523,83; 467,65; 385,40) perché l'Istituto, anticipando il decreto del Mef del 27/11/2021, ha stimato in ottobre una variazione dei prezzi del + 1,6%, anziché del + 1,7%, come è risultata. A marzo 2022 ci sarà quindi il conguaglio del + 0,1%.

Pertanto dal 1° gennaio 2022, e per il prossimo triennio, non opereranno più le 6 fasce di rivalutazione (100%, 77%, 52%, 47%, 45%, 40%), rispetto all'indice Istat (fasce introdotte dalla legge di bilancio 160/2019), per ritornare ai più logici e giusti criteri che avevano caratterizzato il primo decennio degli anni 2000, durante i quali l'incremento da rivalutazione non avveniva secondo una unica percentuale, decrescente rispetto al valore complessivo dell'assegno (criterio penalizzante

introdotto dal Governo Letta con la legge 147/2013), ma in misura distinta per i vari segmenti di importo di una singola pensione.

Quindi dal 2022 le pensioni INPS, ex INPDAP, avranno il seguente sviluppo, sulla base delle diverse fasce di importo:

- fino a 4 volte minimo INPS 2021 (2.062,32 €) + 100% indice Istat = + 1,700 % di aumento;
- da 4 a 5 volte “ (da 2.062,33 a 2.577,90 €) + 90% indice Istat = + 1,530 % di aumento;
- oltre 5 volte “ (da 2.577,91 € in poi) + 75% indice Istat = + 1,275 % di aumento.

Si passa quindi, per le pensioni medio-alte (diciamo quelle oltre le 6 volte il minimo INPS), da un recupero complessivo ben inferiore al 50%, rispetto all'inflazione accertata del periodo, fino a toccare l' 80 - 85%.

Gli unici pensionati sempre tutelati dall'inflazione ufficialmente riconosciuta sono stati pertanto, anche negli anni difficili della congiuntura economica (dal 2008 ad oggi), esclusivamente i titolari di assegni fino a 3 volte il minimo INPS (fino a 4 volte il minimo, dal 2020).

A fine 2021 possiamo dire che la perequazione delle pensioni medio-alte (per intenderci quelle delle classi dirigenti, quelle sanitarie in particolare) è stata azzerata, o fortemente limitata, in 11 degli ultimi 14 anni (78,57 % del periodo), calpestando fondamentali principi costituzionali (in particolare quelli degli artt. 36 e 38) e decine di sentenze della Corte, facendo perdere alle pensioni fino al 10-15% del valore maturato (e di più hanno perso quanti hanno dovuto subire anche l'esproprio del “contributo di solidarietà”).

Anche senza gli interventi anzidetti, la perequazione automatica delle pensioni non raggiunge mai il pieno ristoro dall'inflazione per almeno i seguenti principali motivi: 1) perché il recupero interviene in tempi successivi rispetto al momento dell'insulto inflattivo; 2) perché il “paniere” ufficiale che pesa l'incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati non è specifico per le persone anziane; 3) perché, anche in via ordinaria, la percentuale di rivalutazione è riconosciuta in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo della pensione goduta. A seguito dei ricorsi di migliaia di nostri iscritti (sponsorizzati dalla FEDER.S.P.eV. e dalla CONFEDIR), la Corte costituzionale, con sentenza 234/2020, ha limitato al 31/12/2021 (rispetto al precedente 31/12/2023) il “contributo di solidarietà”, come previsto dalla legge 145/2018 secondo i seguenti criteri: - 15 % sugli importi delle pensioni oltre i 100.200 € lordi/anno e fino a 130.260 €; - 25 % sulla parte che eccede i 130.260 € e fino ai 200.400 €; - 30 % sulla ulteriore parte che eccede i 200.400 € e fino ai 350.700 €; - 35 % sulla parte che eccede i 350.700 € e fino ai 501.000 €; - 40 % per la parte ancora eccedente rispetto ai 501.000 € lordi/anno.

Le **pensioni ENPAM** non subiscono variazioni del sistema di indicizzazione nel 2022: + 75% indice Istat (= +1,275%) fino a 4 volte il minimo INPS; + 50% (= + 0,850%) da 4 volte in su. Per tali pensioni non ha neppure operato il “taglio” sulle pensioni oltre i 100.000 € lordi/anno, come sono escluse le pensioni liquidate in regime di cumulo o totalizzazione che coinvolgono le Casse di previdenza dei liberi professionisti, come chiarito dall'INPS con Circolare 116/2019.

Le **pensioni di reversibilità ENPAM** (aliquota 70%) non subiscono abbattimenti in base ai redditi del beneficiario superstite, mentre **quelle INPS-ex INPDAP** (aliquota ordinaria 60%) non subiscono tagli sulla base dei redditi dell'avente titolo solo fino a 3 volte il minimo INPS (20.449,26 €/anno); vengono poi decurtate: del 25% per i redditi tra 3 e 4 volte il minimo INPS (oltre 20.449,26 fino a 27.265,68 €/anno); del 40% per i redditi tra 4 e 5 volte il minimo INPS (oltre 27.265,68 fino a 34.082,10 €/anno); del 50% per i redditi del beneficiario che superino le 5 volte il minimo INPS (oltre 34.082,10 €/anno).

Speriamo ora che la brutta esperienza della pandemia da Sars-Cov 2 abbia almeno fatto “rientrare” l'eccesso di demagogia, populismo, pauperismo, superficialità, impreparazione dimostrati dalle forze politiche, disvalori che tanto hanno penalizzato la nostra categoria di pensionati negli ultimi 15 anni.

ECM e ASSICURAZIONI RC

Attenzione:

“efficacia delle polizze assicurative previste dalla legge Gelli (art. 10 l. 24/17) condizionata all’assolvimento di almeno il 70% per cento dell’obbligo formativo individuale”

Già alcune Compagnie assicurative hanno iniziato a valutare i rischi derivanti dalla mancata formazione del professionista. Ma aldilà delle norme di legge o/e dei tempi di approvazione della norma, in molti sono certi che tale requisito sarà a brevissimo essenziale per valutare i profili di rischio del singolo assicurato...forse però necessaria anche una maggior serietà di molti di questi corsi

GOVERNO - STATO DI EMERGENZA PROROGATO FINO AL 31 MARZO

2022 da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale


Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 24 dicembre 2021, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

In particolare, lo stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

In questo articolo, di *Roberto Camera*, le principali novità in materia di lavoro contenute nel decreto legge n. 221/2021: [Green pass, smart working e congedi parentali: casi e regole da seguire](#)

[Decreto Legge n. 221/2021](#)

CTRL + clic



AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE OSTEOPATIA e DETRAZIONE

IRPEF da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

I trattamenti di osteopatia rientrano fra le spese deducibili nel 730? Sono necessarie richieste da parte di specialisti o del medico curante?

Risponde Paolo Calderone

Le spese sostenute per i trattamenti di osteopatia sono detraibili dall’Irpef se effettuati da iscritti a una delle professioni sanitarie riconosciute (l’[elenco](#) è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute) e in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Per richiedere la detrazione non è necessaria la prescrizione medica, ma bisogna essere in possesso di una certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, da cui risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione resa.

Inoltre, dal 2020 è necessario pagare le spese con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, a meno che la prestazione non sia stata effettuata in una struttura pubblica o in una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale.

La detrazione delle spese non spetta, invece, se le prestazioni sono rese dagli osteopati, poiché la figura dell’osteopata non rientra nel citato elenco delle professioni sanitarie riconosciute.

CTRL + clic

PEREQUAZIONE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - VITTORIE DELLA CONFEDIR E DELLA FEDER.S.P.eV. a cura di Michele Poerio e Stefano Biasioli

Sì! Oggi lo possiamo urlare ai nostri iscritti e a tutti i pensionati che sono nostri amici: abbiamo conseguito due grandi vittorie!

Prima vittoria

Abbiamo ottenuto il ripristino della perequazione delle pensioni secondo la modalità meno penalizzante per le nostre fasce pensionistiche.

E' una battaglia che la FEDER.S.P.eV. e la CONFEDIR hanno condotto dai tempi del Governo Monti e della ministra Fornero, del Governo Letta, del Governo Renzi e dei Governi Conte I e II. Lo abbiamo fatto con ogni mezzo e persino invadendo di mail i banchi dei senatori e dei deputati, con richieste precise supportate dalle preziose tabelle elaborate dagli amici Pietro Gonella e Carlo Sizia che è doveroso ringraziare pubblicamente.

Seconda vittoria

Il 31/12/2021 finisce l'iniquo contributo di solidarietà che perfino la Corte Costituzionale ha riconosciuto come illegittimo per la durata (5 e non 3 anni), ma, purtroppo, legittimo nella formulazione e applicazione (trattasi di vera e propria tassa mascherata a carico solo di taluni pensionati e non di tutto il parco dei contribuenti con uguali introiti).

Anche questo tema è stato da noi difeso, sempre, sentenze e tabelle alla mano. La solidarietà "spuria e coatta a carico dei soliti noti" è finita. Speriamo lo sia per sempre. Per ora abbiamo vinto. Ma noi vigileremo perché la cosa non si ripeta più, qualunque sia il Governo e qualunque sia la maggioranza politica che lo reggerà.

Aspetti tecnici

Il decreto del Mef del 17/11/2021 (G.U. Serie generale n.282 del 26/11/2021) ha stabilito (art. 2) di determinare, sulla base dei dati Istat, " la percentuale di variazione della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 in misura pari a + 1,7% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo".

Per effetto dell'anzidetto DM, nonché della circolare INPS del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022, e per il prossimo triennio, non opereranno più le 6 fasce di rivalutazione (100%, 77%, 52%, 47%, 45%, 40%), rispetto all'indice Istat (fasce introdotte dalla legge di bilancio 160/2019), per ritornare ai più logici e giusti criteri che avevano caratterizzato il primo decennio degli anni 2000, durante i quali l'incremento da rivalutazione non avveniva secondo una unica percentuale, decrescente rispetto al valore complessivo dell'assegno (criterio penalizzante introdotto dal Governo Letta con la legge 147/2013), ma in misura distinta per i vari segmenti di importo di una singola pensione.

Quindi dal 2022 le pensioni INPS, ex INPDAP, avranno il seguente sviluppo, sulla base delle diverse fasce di importo:

- fino a 4 volte minimo INPS 2021 (2.062,32 €) + 100% indice Istat = + 1,700 % di aumento;
- da 4 a 5 volte " (da 2.062,33 a 2.577,90 €) + 90% ind. Istat = + 1,530 % di aumento;
- oltre 5 volte " (da 2.577,91 € in poi) + 75% ind. Istat = + 1,275% di aumento.

Si passa, quindi, per le pensioni medio-alte (diciamo quelle oltre le 6 volte il minimo INPS), da un recupero complessivo ben inferiore al 50%, rispetto all'inflazione accertata del periodo, fino a toccare l'80 - 85%.

Gli unici pensionati sempre tutelati dall'inflazione ufficialmente riconosciuta sono stati pertanto, anche negli anni difficili della congiuntura economica (dal 2008 ad oggi), esclusivamente i titolari di assegni fino a 3 volte il minimo INPS (fino a 4 volte il minimo, dal 2020).

A fine 2021 possiamo dire che la perequazione delle pensioni medio-alte (per intenderci quelle delle classi dirigenti, quelle sanitarie in particolare) è stata azzerata, o fortemente limitata, in 11 degli ultimi 14 anni (78,57 % del periodo), calpestando fondamentali principi costituzionali (in particolare quelli degli artt. 36 e 38) e decine di sentenze della Corte, facendo perdere alle pensioni fino al 15% del valore maturato (e di più hanno perso quanti hanno dovuto subire anche l'esproprio del "contributo di solidarietà").

Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno aiutato in queste battaglie!

INPS - TFR/TFS DIPENDENTI PUBBLICI: NUOVA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO ONLINE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2021, comunica che dallo stesso giorno è disponibile una **nuova versione** degli applicativi SIN TFR e SIN TFS per la **richiesta di quantificazione del TFR / TFS**, utile sia per la **cessione ordinaria** sia per la **cessione agevolata**. Attraverso la nuova funzione di **rinuncia** alla richiesta di quantificazione, il cittadino potrà annullare le domande inviate in precedenza.

Un manuale dedicato è disponibile alle pagine [Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR](#) e [Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS](#).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.4688 del 28.12.2021 (documento 283)

INPS - ONLINE LA SIMULAZIONE IMPORTO ASSEGNO UNICO da DplMo - fonte Inps

È online la [Simulazione Importo Assegno Unico](#). Il servizio permette agli interessati di simulare l'importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile liberamente ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono, infatti, richieste credenziali per il suo utilizzo.

Per calcolare l'importo dell'assegno **teoricamente spettante**, occorre inserire alcune semplici informazioni:

- **composizione del nucleo familiare:** vanno specificati il numero di figli, l'età anagrafica e lo stato di disabilità (come da tabella presente nella DSU, in corso di validità, Quadro FC7 "disabilità e non autosufficienza");
- **importo presunto ISEE:** il simulatore fornisce un risultato attendibile se viene inserito il valore ISEE in corso di validità per l'annualità 2022. Per i soggetti minorenni rileva l'indicatore minorenne anche corrente, per i maggiorenni, invece, occorre far riferimento all'ISEE ordinario anche corrente;
- **Maggiorazione "transitoria":** per ottenere il calcolo della componente fiscale eventualmente spettante per coloro che sono in possesso **di ISEE fino a 25.000 euro**, in sostituzione delle detrazioni fiscali è necessario provvedere all'inserimento del reddito complessivo Irpef di ciascun genitore (comprensivo dell'eventuale quota di reddito soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o d'acconto), desumibile da ISEE (quadro FC 8, sezione II) ovvero dal **modello redditi 2021** (redditi 2020), ovvero dal 730/2021 e in assenza della dichiarazione fiscale dalla CU della medesima annualità 2021. Ai fini del calcolo della componente familiare, **l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)** può essere assunto dalla attestazione ISEE del genitore richiedente. Per ottenere un risultato attendibile, è sempre preferibile far riferimento **all'ISEE che sarà attestato nel 2022**.

Il risultato del simulatore dell'assegno unico è solamente indicativo, dal momento che **per ottenere la prestazione occorre presentare relativa domanda** e attendere l'esito dell'istruttoria della domanda stessa svolta dall'INPS che verifica le autodichiarazioni rese sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.

INPS - COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4676 del 27 dicembre 2021, comunica, in accordo con il Piano Strategico ICT dell'Istituto, a decorrere dal **27 dicembre 2021** il rilascio di una nuova versione dell'applicativo "**Comunicazione Cessazione TFS**" che consentirà di velocizzare, semplificare e guidare la compilazione del modello telematico di comunicazione di cessazione ai fini del TFS da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro.

Queste le modifiche che caratterizzano la nuova versione dell'applicativo.

Con riguardo alla compilazione del nuovo modello:

- Sezione "**Recapiti Titolare**": in conformità alle direttive sulla *privacy* per quanto attiene ai contatti telematici degli iscritti, è stata eliminata la sezione che contiene il recapito del titolare.
- Sezione "**Ulteriori Recapiti dell'Amministrazione**": le informazioni inerenti ai recapiti dell'Amministrazione datrice di lavoro dell'iscritto vengono recuperate dall'Anagrafica Persone Giuridiche dell'Istituto, pertanto i relativi dati sono esposti in sola visualizzazione e non sono più modificabili da parte dell'operatore dell'Ente.

Il sistema consente l'inserimento dell'informazione relativa al recapito telefonico dell'Amministrazione soltanto nel caso in cui tale informazione non sia presente nell'Anagrafica Persona Giuridica.

A tale proposito, si ricorda che i contatti relativi alle Amministrazioni devono essere comunicati e/o aggiornati sull'Anagrafica Persone Giuridiche dell'Istituto inviando un'apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica *gestionepersgiuridichegdp@inps.it* indicando il codice fiscale dell'Ente, la denominazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il recapito telefonico.

Tali informazioni sono obbligatorie per proseguire con la compilazione della domanda.

- Folder "**Dati TFS**" – "**Certificazione UM TFS**"

In fase di compilazione della comunicazione di cessazione ai fini del TFS, a livello del Folder "Dati TFS", il sistema consente di proseguire la compilazione, solo se l'Ultimo Miglio (UM) TFS è certificato; in caso contrario, la procedura visualizzerà il seguente messaggio bloccante: "*Per proseguire con la compilazione è necessario chiudere il processo di certificazione dell' UM TFS*".

Al fine di guidare l'operatore dell'Ente nella compilazione nel Folder "Dati TFS" sono state inserite le seguenti note informative:

- Sezione "**dati UM TFS**": "*Nel caso in cui i dati dell'UM TFS (Dati TFS e/o Voci Retributive) risultano errati e/o non congruenti è necessario modificare l'UM TFS precedentemente inserito su Nuova Passweb. Si ricorda che per procedere con la compilazione, l'UM TFS deve essere CERTIFICATO*".
- Sezione "**Selezione della tipologia di domanda**": "*Attenzione: Per le sole variazioni economiche e/o giuridiche è sufficiente modificare le informazioni sull'UM TFS e non è necessario inviare una domanda di tipo riliquidazione.*

Procedere con l'invio di una domanda di riliquidazione solamente in caso di aggiornamenti relativi ai dati specifici della comunicazione di cessazione (es. riscatti non presenti in B.D., periodi di servizio enti in convenzione e/o enti soppressi o mobilità, benefici di legge etc.)".

Inoltre, in fase di selezione del check “Riliquidazione”, è stato inserito il controllo che consente la compilazione e l’invio di un modello di riliquidazione solamente se la pratica relativa alla prima liquidazione (e riferita allo stesso periodo) è in pagamento; in caso contrario il sistema visualizzerà il seguente messaggio bloccante: *“Non è possibile procedere con l’invio di una domanda di tipo riliquidazione in quanto la pratica di TFS relativa alla 1° liquidazione non è ancora in pagamento. In questo caso è possibile comunicare la variazione dei dati con una nuova domanda di 1° liquidazione, in sostituzione della precedente, consentendo agli operatori di sede di aggiornare i dati direttamente in occasione del primo pagamento”*.

Al fine di rendere l’applicativo “Comunicazione Cessazione TFS” uno strumento più funzionale per gli Enti datori di lavoro e nell’ottica del miglioramento dei servizi all’utenza, sono state apportate le seguenti ulteriori implementazioni:

- visualizzazione da parte dell’operatore dell’Ente nella Sezione “**Modelli inoltrati**” dello stato di lavorazione della pratica TFS presso la Struttura territoriale di competenza con esposizione di tale informazione nella nuova colonna “*Stato pratica TFS*”;
- pubblicazione nel Cassetto previdenziale di una copia del modello telematico trasmesso dall’Amministrazione;
- protocollazione sulla sede di competenza dell’iscritto per tutti quei casi in cui la denuncia da parte del datore di lavoro non arrivi opportunamente dettagliata rispetto alla sede di servizio dell’iscritto.

[il Manuale di istruzioni](#)

← **CTRL + clic**

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.4676 del 27.12.2021 (documento 284)

INVALIDI CIVILI - RITORNA LA POSSIBILITA' DI CUMULO COI REDDITI DA LAVORO

Col messaggio 4689 l’Inps comunica che l’assegno di invalidità tra il 74 e il 99% per l’entrata in vigore della legge 215 art.12-ter del 21 dicembre 2021 di conversione dal DL 146/2021 torna cumulabile coi redditi di lavoro nel limite dei 4.931,00 euro annui (*l’invalido parziale svolge un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite di reddito annuo -personale- per il riconoscimento dell’assegno mensile stesso*), essendo sono superate le istruzioni diffuse con il precedente messaggio n. 3495/2021 dello scorso 14 ottobre 2021.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.4689 del 28.12.2021 (documento 285)

LEGGE 215 del 21 dicembre 2021

Articolo 12-ter - Requisiti ai fini dell’assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118

1. Il requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14 -septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

GOVERNO - DECRETO SUL GREEN PASS E LE QUARANTENE da DplMo – fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 54 del 29 dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

AGENZIA ENTRATE - TABELLE NAZIONALI DEI COSTI

CHILOMETRICI DI ESERCIZIO 2022 fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021, le **Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI** - art. 3, comma 1, del [decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314](#).

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli

 **CTRL + clic**